

IMPORTANTE

Prot. n. 208/C/2012

Pregg.mi Sigg.
Titolari e/o legali rappresentanti
delle imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 24 Aprile 2012

Oggetto: **Proroga per gli interventi di Edilizia agevolata e convenzionata
Legge finanziaria regionale per il 2012 (DDL 801 approvato il 18.04.2012)
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI INTERESSE ENTRO 30 GIORNI
DALL'ENTRA IN VIGORE.**

Si informano i Sigg. Soci che il testo del Disegno di Legge n°801 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale", approvato dall'ARS in data 18.04.2012 e, ancora, **non pubblicato in GURS** è stato inviato al Commissario dello Stato per la verifica della legittimità costituzionale delle norme ivi inserite.

Di particolare interesse per il settore risultano i commi 37, 78, 79 e 80 dell'art.11, recante "Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa", i quali, **se non cassati dal Commissario**, così recitano:

"Art. 11.**Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa**

...

37. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è prorogato di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini previsti dall'articolo 70, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono prorogati al 31 dicembre 2014.

...

78. I termini di cui al comma 1 dell' articolo. 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le cooperative edilizie beneficiarie comprovino il possesso dei requisiti per il mantenimento delle agevolazioni attraverso la revisione ordinaria da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

79. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007 n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

80. Le proroghe di cui ai commi 78 e 79, operano a pena di decadenza, esclusivamente e limitatamente per le cooperative edilizie e le imprese che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicano all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità il loro imminente interesse alla realizzazione degli interventi.

..."

Il comma 37 dispone due proroghe, la prima di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, per la cessione e l'assegnazione di alloggi, la seconda, al 31 dicembre 2014, per pervenire all'inizio dei lavori per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata di cui alle leggi 457/78, legge 67/88 e legge regionale 25/93.

I commi 78 e 79, prorogano di 24 mesi, dalla data di entrata in vigore della legge regionale, il termine per pervenire ai lavori rispettivamente per le cooperative (comma 78) e per le imprese (comma 79), a condizione (comma 80) che le medesime **entro il termine, a pena di decadenza, di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, comunichino, al competente Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, il loro immutato interesse alla realizzazione degli interventi.**

Si invitato, pertanto, le imprese beneficiarie degli interventi, ed ancora interessate alla loro realizzazione, di predisporre la superiore comunicazione e provvedere ad inviarla, preferibilmente con lettera raccomandata A.R., entro il 30° giorno di entrata in vigore della legge regionale all'Assessorato delle infrastrutture e delle mobilità.

La scrivente, con solerzia, provvederà a comunicare, non appena avvenuta, la pubblicazione della legge ed il relativo testo.

Cordiali saluti

ANCE | RAGUSA

Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

